



COMUNE DI CASTELBUONO

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ
GARANTE DELLA PERSONA DISABILE**

ART. 1 – Istituzione dell’Autorità Garante della Persona con disabilità

1. Nel rispetto della legge regionale n. 47 del 10.08.2012 *«Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della Persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26»* presso il Comune di Castelbuono è istituita l’Autorità Garante della Persona con disabilità, di seguito denominata Garante.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia politica ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e valutazione.

ART. 2 – Funzioni del Garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali, alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e in accordo alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Per il raggiungimento delle predette finalità si avvale delle disposizioni contenute nel presente regolamento e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia;
 - b) comunica all'Osservatorio nazionale ed all’Autorità Garante regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, le violazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e predispose una relazione annuale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio comunale, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore;
 - c) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, in contrasto con le finalità di cui alla lettera a);
 - d) interviene in materia di programmazione, individuazione e reperimento di finanziamenti;
 - e) coordina le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e promuove ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;
 - f) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.
 - g) collabora con l’Amministrazione comunale alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti nel Comune di Castelbuono avvalendosi della collaborazione di volontari di cui all’art. 3 comma 3 del presente regolamento;
 - h) informa il Sindaco, l'Assessorato competente ed il Consiglio comunale sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e collabora con l’Autorità Garante regionale e nazionale;

- i) assicura l'informazione agli aventi diritto, ai familiari ed alla cittadinanza attraverso i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, relativamente alle iniziative intraprese, ai risultati raggiunti.

ART. 3 – Poteri del Garante

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante può:
 - a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale;
 - b) richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, segnalando alle autorità competenti eventuali violazioni delle predette norme;
 - c) segnalare alle autorità competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - d) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.
2. Le funzioni del Garante della Persona disabile sono supportate dagli uffici del settore competente in materia ed allo stesso è fornita una postazione informatica con casella di posta elettronica dedicata. Sarà altresì attivato un apposito link sul sito istituzionale. Non sono previste a carico del Comune ulteriori spese per l'esercizio delle funzioni svolte dal Garante, salvo diverse disposizioni da parte del Consiglio comunale.
3. Il Garante può avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti di concerto con il Sindaco e con le associazioni rappresentative degli interessi dei diversamente abili, nonché dei volontari del Servizio Civile Nazionale.

ART. 4 – Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è organo unipersonale nominato dal Sindaco, con propria determina, tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni operanti nel territorio comunale e rappresentative degli interessi dei diversamente abili e/o fra i cittadini che abbiano manifestato il proprio interesse.
2. La scelta ricadrà prioritariamente tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o in scienze sociali o equipollenti, o in medicina o in psicologia;
 - b) competenza ed esperienza nel settore delle discipline di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione della inclusione sociale degli stessi.
3. Il Garante resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta.
4. L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere comunale e/o di Amministratore presso il Comune di Castelbuono.

5. Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

ART. 5 – Registro elettronico delle Persone diversamente abili

1. Il Garante dovrà dotarsi di un registro elettronico, aggiornato periodicamente o quando si renderà necessario, sul quale dovranno risultare i nomi delle Persone disabili residenti nel Comune di Castelbuono; su tale registro saranno annotate tutte le iniziative adottate dal Garante durante lo svolgimento della sua attività.
2. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su fatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto privacy.

ART. 6 – Relazione annuale

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Garante della Persona disabile presenta al Sindaco e all'Assessore competente una relazione sull'attività svolta e da programmare.
2. Copia della relazione sarà trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale che ha l'obbligo di sottoporla al Consiglio comunale, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Castelbuono.

ART. 7 – Natura onorifica della carica

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico ed allo stesso non spetta alcun rimborso spese tranne diverse disposizioni decise e approvate dal Consiglio comunale.

ART. 8 – Disposizioni finali

1. Tutto ciò non espresso dal presente Regolamento si rifarà alle leggi vigenti in vigore.